



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 06 Febbraio 2012

In seduta odierna, alle ore 11:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	A
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	A
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	A
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 9428/2012 DELIBERAZIONE N. 38

**COMUNE DI SOGLIANO. PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DI
AREA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE, DITTA EDIL 3, SITO IN LOCALITA' LA VALLE,
SOGLIANO AL RUBICONE - CAPOLUOGO.**

**FORMULAZIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008
DECISIONE IN MERITO ALL'ART. 12 DEL D.LGVO N. 152/2006 E SS.MM.II.**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata della Ditta Edil3, trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 29.07.2011 con prot. prov.le 81255 del 02.08.2011, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- Formulazione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008
- Decisione in merito all'art. 12 del D.Lgvo n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Premesso che:

- il Comune di Sogliano è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 25291/113 del 30.03.2004 e n. 81265/05 del 15.11.2005, oggetto di successive varianti approvate ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78;
- è dotato altresì di Piano Strutturale Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 146 del 19.07.2010 con la quale la Provincia di Forlì-Cesena ha provveduto ad approvare la Variante integrativa al PTCP;
- il piano particolareggiato, di iniziativa privata, è stato posto in deposito a partire dal 03.08.2011 per 30 gg. consecutivi.

Dato atto che:

- a seguito della trasmissione del presente piano particolareggiato, questa amministrazione, con nota prot. n. 85783 del 22.08.2011 ha richiesto integrazioni documentali;
- il Comune ha integrato la documentazione richiesta in data 01.12.2011, con nota acquisita agli atti provinciali prot. n. 115739/2011;

Constatato, dalla documentazione tecnica presentata, che i principali elementi motivanti e caratterizzanti il Piano particolareggiato in esame possono essere così descritti:

1) Contenuti urbanistico-progettuali del piano

- L'area oggetto della proposta di intervento è collocata in località La Valle, ad Est del centro abitato di Sogliano al R. sulla strada comunale che lo collega a Ponte Uso;
- l'area dal PRG vigente è destinata a nuovi insediamenti a funzione prevalentemente residenziale;
- il nuovo complesso insediativo è sottoposto a progettazione unitaria così da programmare l'edificazione e l'attivazione delle funzioni previste, assicurando nel contempo la realizzazione delle dotazioni territoriali connesse;
- il comparto, la cui *superficie* è di mq. 12.832 è stato inserito in un contesto paesaggistico uniforme limitando gli sterri e i riporti di terreno;
- l'asse centrale della viabilità, realizzata sulla strada esistente, sarà fornita di idonei marciapiedi, mentre una strada di servizio, limitrofa all'area a verde pubblico, consentirà l'accesso ai garage;
- i parcheggi pubblici saranno realizzati in un'unica area e saranno facilmente accessibili sia dalla strada pubblica che da ogni singola abitazione;

- il sistema insediativo, ad edilizia non intensiva, sarà costituito da un complesso a schiera di 6 unità immobiliari distinte di cui 4 a un unico piano fuori terra e due a due piani fuori terra; tutte le unità avranno un piano interrato;
- le tipologie ricalcheranno quelle dei fabbricati esistenti per garantirne un uniforme inserimento ambientale;
- è prevista una massima Superficie Utile Lorda è di mq. 560, la *SUL* utilizzata sarà di *mq. 551*;
- gli abitanti previsti si aggirano tra i 20/25 persone per 6 unità abitative;
- *l'altezza massima è di 9 mt. per un massimo di due piani fuori terra*;
- la quota di *parcheggi pubblici*, calcolata nella misura di 1 mq di PP per 6 mq. di SUL, sarà di *mq. 93,78 > dei 91,83 previsti*;
- la quota di *verde pubblico* di pertinenza dell'edificato ammonterà a *mq. 302,26 > dei 229 mq. calcolati nella misura di 25 mq. di verde ogni 60 mq. di SUL*;
- è previsto l'allacciamento dei nuovi edifici a tutte le reti tecnologiche.

2) Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Comune, congiuntamente alla documentazione ha richiesto la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.i.

Il rapporto presentato dal proponente esclude la necessità di assoggettamento a VAS di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, basandosi sui presupposti di seguito riepilogati:

- il piano è uno strumento applicativo della pianificazione comunale;
- è pertinente ad altri progetti ed attività e non interessa altri piani e programmi;
- è considerato influente rispetto all'attuazione di normativa ambientale e non incide con elementi del paesaggio da tutelare;
- l'intervento edilizio è limitato e pertanto non vengono individuate particolari problematiche e criticità;
- le emissioni acustiche, rispetto allo scenario futuro, sono considerate influenti;
- l'invarianza idraulica è stata risolta col sovradimensionamento delle tubazioni;
- il traffico indotto, compresa l'area di espansione più a monte sulla stessa via, risulta modesto e compatibile con la rete stradale locale, nonostante la fragilità della stessa dovuta al suo andamento non lineare;
- il sistema idrico e i sistemi di depurazione delle acque sono ottimali;
- sono presenti le reti tecnologiche necessarie.

Richiamato quanto segue:

- sui piani attuativi, la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (parere art. 13 della L. 64/74);
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

- la Provincia, ai sensi della L.R. 9/08, in qualità di autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela della Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14.09.2006;
- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30.07.07;
- il Piano Infraregionale delle attività estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19.02.2004;
- il Piano di Gestione della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24.09.2007;
- la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346 del 19.07.2010;

CONSIDERATO

- A) L. 64/74: Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.

L'area è localizzata nella media collina, caratterizzata dalla presenza dei depositi pliocenici, coperti da un debole orizzonte di sedimenti alterati o di origine eluvio – colluviale. La formazione pliocenica, di origine marina, è caratterizzata dall'alternanza di strati arenacei compatti, alternati ad argille di buona consistenza. Le prove hanno mostrato la presenza del substrato, parzialmente alterato, ad una profondità massima di 1,6 metri, seguita dalla formazione arenacea compatta. Nell'area di studio, l'assetto del substrato è a franapoggio, più inclinato del pendio. Nell'area non sono stati riconosciuti dissesti ed anche la circolazione idrica è limitata al ruscellamento superficiale ed alla copertura detritica. Al fine di by-

passare l'orizzonte superficiale, la relazione geologica prescrive l'uso di fondazioni profonde (pali), attestate nel substrato inalterato. Il progetto prevede inoltre la sistemazione a valle dell'edificato, tramite la riprofilatura del versante, effettuata con riporti di materiale sabbioso. Le verifiche di stabilità, effettuate in relazione, mostrano coefficienti di sicurezza superiori ai minimi di legge, in condizioni di assenza di falda; cautelativamente, il riporto sarà comunque sostenuto da strutture di contenimento, anch'esse attestate nel substrato e saranno realizzati dei drenaggi a monte per evitare l'infiltrazione delle acque piovane.

Sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella Relazione geologica, con note integrative, a firma del Dr. Fabio Fabbri, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

Saranno rispettate le prescrizioni espresse in relazione, con particolare riguardo al tipo di fondazione ed alle opere di contenimento, che saranno attestate nel substrato, ed ai drenaggi.

B) Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL di Cesena e ARPA che si sono espressi congiuntamente con prot ARPA PGFC/2011/8897 del 21.09.2011 (agli atti con prot. prov. n. 93741 del 21.09.2011), dichiarando parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto;

Evidenziato quanto di seguito.

il Comune di Sogliano al Rubicone ha inserito le proprie previsioni urbanistiche sulla Via Valle in seno alla procedura di variante urbanistica avviata con atto del C.C. n. 30 del 11.04.2006 ed approvata con delibera del C.C. 22.02.2007; ciò pur a seguito di una posizione non favorevole espressa da questa Provincia nella delibera della Giunta n. 87823/458 del 28.11.2006 di formulazione delle osservazioni alla variante adottata. Gli aspetti contrari evidenziati dalla suddetta delibera provinciale riguardavano:

- la incompatibilità paesaggistica per effetto della discontinuità col sistema insediativo esistente, in riferimento ai principi di tutela stabiliti per il *sistema collinare* di cui all'art. 9 del P.T.C.P.;
- le condizioni della viabilità, per mancanza della Via Valle di caratteristiche idonee a sostenere carichi insediativi di tipo urbano, per quanto modesti.

A seguito dell'approvazione del Piano Strutturale Comunale, avvenuta con l'approvazione della Variante Integrativa al PTCP (2010), le suddette previsioni comunali sono entrate a far parte dell'Ambito Urbano Consolidato (A-10) quali previsioni del P.R.G. previgente non ancora attuate e confermate, sottoposte alla disciplina transitoria, quindi da attuare entro il primo P.O.C..

Il PSC, nella zona est del capoluogo, ove sono peraltro già concentrate le principali dotazioni di servizi (scuole – centro sportivo), prevede la localizzazione di un nuovo ambito A12 di sviluppo urbano ed il potenziamento, in quella parte del territorio, del sistema delle dotazioni. Tali sopravvenute previsioni strutturali contribuiscono in parte a far superare, in prospettiva, quella mancanza di compatibilità paesaggistica dovuta alla discontinuità

individuata al momento dell'inserimento delle previsioni di Via Valle. Le norme del PRG, così come quelle del PUA introducono parametri ed accorgimenti atti a contenere sufficientemente gli impatti volumetrici dei nuovi manufatti nel contesto paesaggistico. Inoltre, sotto questo profilo, l'entità dell'intervento, per quanto non proprio di un contesto rurale, non risulta di particolare significatività.

Il piano attuativo, inoltre, anche grazie alle integrazioni richieste e fornite, risolve adeguatamente la connessione delle reti tecnologiche a quelle esistenti. Invece, non risolve concretamente le questioni sollevate in merito alle condizioni della viabilità, pur a seguito delle integrazioni e degli approfondimenti sul tema condotte dal proponente al fine di valutare l'adeguatezza del tratto stradale che connette il comparto con la S.P. 11; sul tema della viabilità permangono infatti delle criticità e carenze risolutive. Le analisi prodotte che, come richiesto in fase di integrazione del presente procedimento, tengono conto anche dell'altra previsione posta più a monte, stimano un aumento dei transiti equivalenti dovuto ai due nuovi insediamenti pari al 30%: in termini assoluti si passa da 248,5 a 323,5 transiti giornalieri (+75). Le analisi, poi, tendono ad evidenziare la capacità di deflusso dell'arteria stradale e giungono alla conclusione di rilevare una fragilità del sistema viabilistico, in termini di sicurezza, tuttavia superabile con una corretta modellazione degli innesti, un miglioramento della segnaletica, riduzione del limite di velocità, limitazione in fasce orarie al passaggio di mezzi agricoli, lenti o ingombranti.

Tanto premesso si pongono le seguenti considerazioni: la sezione stradale della Via La Valle di circa 4,50 mt., ad unica corsia, ma percorsa nei due sensi di marcia, è inferiore ai minimi funzionali indicati dal D.M. 5 novembre 2001 che stabilisce in 2,75 mt. la sezione minima per corsia (in strade di Tipo F urbane) affinché possa essere garantita la percorrenza in sicurezza nei due sensi di marcia. Non si ritiene quindi sufficiente, dato il caso specifico, pervenire ad una valutazione positiva sul solo calcolo della capacità stradale con una arbitraria riduzione del coefficiente di deflusso, peraltro non previsto per strade inferiori al tipo B CNR: la presente è assimilabile al tipo C (destinazioni particolari) secondo i criteri normativi utilizzati dal proponente nell'analisi. Si ritiene infatti che il caso in questione non attenga tanto a problematiche di sovraccarico o di saturazione dei flussi, quanto alle condizioni di base della sezione stradale, per una sicura circolazione nei due sensi di marcia, dal momento che questo primo tratto viene a distribuire nuove, seppur limitate, funzioni urbane e deve al contempo garantire il collegamento tra le due strade provinciali esistenti (SP11 ed SP13).

Ciò premesso, il passaggio pianificato dall'Amministrazione Comunale per questa parte del territorio da una struttura puramente "rurale" ad una di tipo "semiurbano", comporta la necessità di un rafforzamento delle connessioni con il primario obiettivo della sicurezza e in second'ordine quello delle relazioni col sistema urbano.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di dover introdurre le seguenti condizioni di sostenibilità, da ripartire tra i soggetti proprietari ed attuatori nelle modalità e nelle quote che il Comune riterrà necessarie ed opportune, quale impegno all'atto di approvazione del presente piano attuativo.

1) Al fine di garantire la sicurezza della mobilità ai nuovi insediamenti residenziali ed ai conseguenti utenti stradali ed in considerazione del fatto che i maggiori flussi insistono verso nord è necessario che, contestualmente agli interventi di attuazione del piano, vengano adeguate le caratteristiche dimensionali e funzionali della strada, nel tratto che va, quantomeno, dalla SP11 al presente insediamento residenziale. L'adeguamento dovrà avvenire con riferimento ai requisiti tecnico dimensionali indicati al cap. 3 del D.M. 5

novembre 2001, tenendo conto in particolare dei principi enunciati al cap. 1 del medesimo in quanto strada esistente.

2) Al fine di rafforzare il sistema connettivo con l'adiacente tessuto urbano e favorire percorrenze pedonali in sicurezza, si ritiene che:

- le opere di adeguamento della viabilità di cui al precedente punto a) debbano, nei limiti possibili per il contesto morfologico, tra le altre, prevedere marciapiede pubblico e illuminazione pubblica adeguata al contesto semiurbano e paesaggistico.
- possa essere auspicabile la creazione di un percorso pedonale pubblico che connetta la Via La Valle con le sottostanti aree a servizi e la Via Rucciano a partire dalle aree pubbliche del presente piano attuativo.

Ritenuto, quindi, che ai fini dell'esclusione dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, debbano essere introdotte e realizzate le opere di adeguamento e sicurezza della Via Valle nei termini di seguito sintetizzati:

a) Si prescrive che in sede di approvazione del presente piano particolareggiato l'Amministrazione Comunale si impegni, contestualmente agli interventi di attuazione, ad adeguare le caratteristiche dimensionali e funzionali della strada, nel tratto che va, quantomeno, dalla SP11 al presente insediamento residenziale. L'adeguamento dovrà avvenire con riferimento ai requisiti tecnico dimensionali indicati al cap. 3 del D.M. 5 novembre 2001, tenendo conto in particolare dei principi enunciati al cap. 1 del medesimo in quanto strada esistente.

b) Nei limiti possibili per il contesto morfologico le opere di adeguamento della viabilità di cui al precedente punto a) dovrebbero, tra le altre, prevedere marciapiede pubblico e illuminazione pubblica adeguata al contesto semiurbano e paesaggistico.

c) E' auspicabile la creazione di un percorso pedonale pubblico che connetta la Via La Valle con le sottostanti aree a servizi e la Via Rucciano a partire dalle aree pubbliche del presente piano attuativo.

Dato atto che:

- in data 26.01.2012, con prot. n. 7800/12, la presente proposta di esito della procedura di verifica è stata trasmessa all'Autorità procedente, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008;
- l'autorità procedente, con nota pervenuta in data 27.01.2012, ha risposto in merito alla suddetta proposta che:
 - punto a) – l'Amministrazione Comunale ha già inserito nel programma degli interventi detto adeguamento in maniera conforme ai disposti normativi di cui al D.M. 5 novembre 2001;
 - punto b) – in fase di progettazione per quanto consentibile dalla morfologia del luogo, verrà considerato l'inserimento di un percorso pedonale pubblico fino alla S.P.11;
 - punto c) – condivide l'opportunità di collegare le nuove aree pubbliche del presente piano con le sottostanti attraverso percorso pedonale interno al piano.

Ritenuta pienamente adeguata la risposta comunale alle problematiche sollevate ed ai suggerimenti evidenziati nella proposta istruttoria;

Ritenuto, quindi, sentita l'autorità competente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, che il *Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata di area di espansione residenziale, ditta EDIL 3* possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, a condizione che in sede di approvazione del Piano siano esplicitamente introdotti e richiamati gli impegni assunti e da assumere, da parte dell'Amministrazione Comunale, nei termini indicati ai punti a), b) e c), regolando, se ed ove necessario, gli eventuali aspetti convenzionali del piano.

Dato atto, infine, che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs.152/2006 e s.m.i.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1) Di esprimere, sul piano in oggetto, parere favorevole in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

Saranno rispettate le prescrizioni espresse in relazione, con particolare riguardo al tipo di fondazione ed alle opere di contenimento, che saranno attestate nel substrato, ed ai drenaggi.

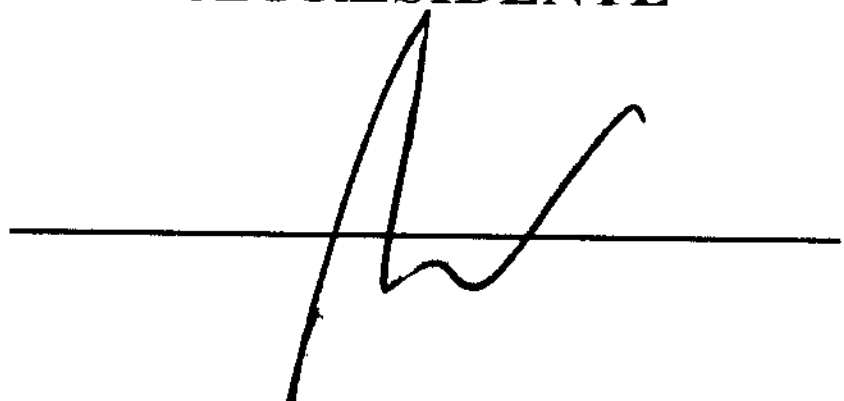
2) Di escludere il Piano Particolareggiato in oggetto dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, a condizione che in sede di approvazione del Piano siano esplicitamente introdotti e richiamati gli impegni assunti e da assumere, da parte dell'Amministrazione Comunale, circa l'adeguamento del sistema viario nei termini indicati ai punti a), b) e c) di cui alla voce B) della parte narrativa del presente provvedimento, regolando, se ed ove necessario, gli eventuali aspetti convenzionali del piano.

3) Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Sogliano al Rubicone, per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata delle Tavole di progetto (n. 24 allegati).

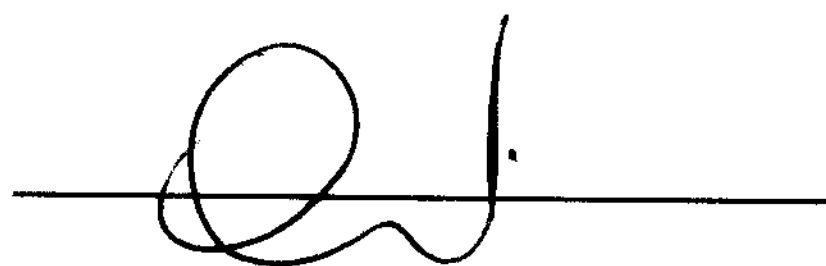
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 14 FEB. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

